

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 89-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE COVI)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

SAVERIO D'AMELIO

per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 115, 479 e 323, secondo comma del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 5 febbraio 1993

Comunicata alla Presidenza il 26 aprile 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 15 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore D'Amelio per i reati di cui agli articoli 61, n. 2, 110, 115, 479 e 323, secondo comma, del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; abuso d'ufficio).

In data 5 febbraio 1993, il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 9 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 24 febbraio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 30 marzo 1993.

Il senatore D'Amelio è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 30 marzo 1993, nel corso della quale ha altresì presentato ulteriore documentazione.

La richiesta di autorizzazione a procedere - così come altra, v. Doc. IV, n. 88 - si riferisce a pretese illiceità, ritenute penalmente rilevanti, che sarebbero state commesse nella procedura adottata dall'amministrazione comunale di Ferrandina (Matera), di cui il senatore Saverio D'Amelio è sindaco, nella gestione dei fondi stanziati dallo Stato per la ricostruzione post-terremoto ed in particolare dei fondi utilizzati per la progettazione, direzione ed esecuzione dei lavori di riparazione di fabbricati.

La richiesta si riferisce in particolare alle delibere della Giunta comunale n. 57 del 7 febbraio 1987, n. 622 del 5 dicembre 1988, e n. 129 del 22 marzo 1989 con le quali sono stati affidati lavori di riparazione alla «Spicim» sul falso presupposto che i proprietari avessero indicato quella impresa come di loro fiducia; per il che il pubblico ministero ipotizza il reato di falso ideologico in atto pubblico, finalizza-

to alla consumazione del reato di abuso aggravato in atti di ufficio (articoli 61, n. 2, 110, 115, 479, 323, secondo comma, del codice penale).

Il richiedente espone che dalle indagini effettuate dai carabinieri di Pisticci risulta che i proprietari interessati non avevano mai espresso alcuna preferenza per l'impresa Spicim; che in ogni caso l'affidamento dei lavori a tale impresa è avvenuto in violazione della legge n. 219 del 1981 e in particolare degli articoli 8, 10 e 16 che stabiliscono che la scelta dell'impresa deve avvenire sulla base di gare esplorative, nonchè in violazione dell'articolo 28 della legge regionale n. 25 del 25 agosto 1983 (ma l'indicazione è erronea perchè si tratta invece della deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 1984, n. 893) secondo cui l'impresa scelta può non essere iscritta all'Albo nazionale dei costruttori purchè abbia sede, da epoca precedente al sisma, nella provincia nel cui ambito saranno eseguiti i lavori mentre la Spicim risultava costituita in data successiva, e precisamente l'8 luglio 1985. Ed infine che nell'impresa risultava interessato Mazziotta Girolamo, all'epoca assessore comunale di Ferrandina, in qualità di direttore commerciale, il quale aveva altresì presieduto le commissioni che hanno approvato i progetti e stipulato il contratto d'appalto tra comune e Spicim.

Il senatore D'Amelio, nella memoria prodotta ha svolto le medesime considerazioni svolte per la richiesta di autorizzazione a procedere (Doc. IV n. 88) alla cui relazione (Doc. IV, n. 88-A) si rinvia. Ha aggiunto specifiche controdeduzioni alle contestazioni riguardanti l'affidamento degli appalti alla Spicim, assumendo che il gradimento dell'impresa da parte dei proprietari non è richiesto dalla legge che prevede il solo atto di delega alla cura dei lavori, e di non essere personalmente al corrente dei rapporti correnti tra l'assessore Mazziotta e la Spicim.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Giunta, esaminati gli atti e udito il senatore D'Amelio ha ritenuto - come per la richiesta di autorizzazione a procedere di cui al *Doc. IV* n. 88 - che l'autorizzazione a procedere debba essere concessa nelle considerazioni che le questioni sollevate in ordine alle procedure seguite dalla Giunta municipale per l'affidamento dei lavori alla Spicim, che tra l'altro per non essere iscritta all'Albo dei costruttori e essere stata costituita in data posteriore al terremoto non avrebbe i requisiti soggettivi per ottenere l'aggiudicazione dei lavori, non appaiono *prima facie* manifestamente infondate pur nella dovuta considerazione delle argomentazioni difensive del senatore D'Ame-

lio, e che pertanto non possa rilevarsi nella fattispecie un intento persecutorio, di natura soggettiva e oggettiva, da parte del magistrato.

Per i suesposti motivi, la Giunta, con separate votazioni, ha deliberato:

a) di proporre la concessione della autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta, avanzata dal magistrato, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice di procedura penale (all'unanimità).

Covi, relatore